



COMUNE DI PREDAPPIO

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 52 del 06/09/2022

**OGGETTO: ORDINANZA PER MESSA IN OPERA DI PROVVEDIMENTI
ATTI AL CONTENIMENTO DELLE INFESTAZIONI DA MOSCHE NEL
TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

Premesso che la lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente e usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene dell'ambiente, solo in caso di necessità;

Dato atto che il Comune garantisce la pulizia dell'abitato, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la manutenzione e la pulizia periodica dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la corretta gestione della discarica e la sistemazione della rete fognante;

Considerato che le zone più colpite dal fenomeno di proliferazione di mosche sono quelle confinanti con terreni ad uso agricolo interessati dallo spargimento di deiezioni zootecniche a scopo agronomico, nonché le aree limitrofe a terreni agricoli ove sono state accumulate in attesa della distribuzione sul terreno come concime e le lettiere da allevamenti avicoli;

Accertato che il materiale organico in putrefazione costituisce il substrato in cui si sviluppano con grande rapidità questi insetti sia che esso risulti sparso sui campi a scopo agronomico, sia che risulti accumulato presso gli allevamenti e le aziende agricole;

Dato atto che la proliferazione delle mosche è favorita dalle temperature primaverili ed estive;

Ritenuto che la proliferazione di mosche possa essere controllata mediante un'azione preventiva periodica con la bonifica e pulizia dell'ambiente e con corrette modalità di trasporto e di spandimento di liquami;

Richiamata l'Ordinanza n. 53 del 02/07/2002 per messa in opera provvedimenti atti al contenimento di infestazioni da mosche nel territorio comunale che si intende revocata e sostituita dalla presente;

Visti:

- il D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il DM 25/02/16;
- viste le circolari relative all'applicazione della L.R. 50/95 della Regione Emilia Romagna - assessorato Ambiente del 16/4/1996 n. 2645 e del 19/10/1999 n. 1853;
- il DM del 19/4/99 "Codice di Buona Pratica Agricola";
- il D.Lgs n. 99/1992 concernente la protezione del suolo nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- la L. R. n. 50 del 24/04/95 "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento";
- visto il Regolamento di Igiene Comunale;

- visto l'art. 107 del D.Lgs.n. 267/2000;

ORDINA

di osservare le seguenti disposizioni sul territorio comunale:

- 1) in tutti gli esercizi o depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimentari e bevande, nonché in tutte le fabbriche dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati metodi e mezzi di lotta contro le mosche;
- 2) i titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri agenti infestanti, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire per quanto possibile, lo sviluppo di infestazioni;
- 3) i proprietari di terreni incolti, devono procedere alla loro periodica manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto;
- 4) i soggetti indicati nei punti precedenti dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;
- 5) i titolari di aziende zootecniche sono tenuti a predisporre all'inizio di ogni anno un programma dei trattamenti di disinfestazione e di derattizzazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl. I trattamenti effettuati devono essere annotati, a cura del titolare/conducente dell'azienda, su apposito registro (o in registri già in uso in azienda) in cui vanno indicati la data del trattamento, il nome commerciale del prodotto impiegato e relative dosi di utilizzo. Nel caso in cui il servizio venga effettuato da ditta esterna, farà fede l'annotazione firmata in calce dall'operatore che ha eseguito l'intervento. Il registro dovrà essere predisposto dal titolare dell'attività con fogli numerati in modo progressivo e mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno dall'ultimo trattamento. Copia delle fatture relative agli acquisti dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da mosche, blatte, ratti, ecc., devono essere conservate a cura del titolare insieme al registro dei trattamenti sopra citato;
- 6) le lettiere degli allevamenti avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento moschicida prima di essere rimosse dall'interno dei capannoni. Le operazioni di concimazione dei campi con sostanze organiche devono essere condotte in assenza di precipitazioni atmosferiche e, per lo spandimento dei liquami zootecnici, nel rispetto dei periodi di divieto previsti dalla L.R. n. 50/1995. Gli effluenti zootecnici e le sostanze organiche a rischio di infestazione muscida non sottoposti a processi tecnologici di stabilizzazione (fanghi di depurazione, residui vegetali putrescibili, ecc.) utilizzati per la concimazione dei campi sia allo stato liquido che solido, devono essere interrati

immediatamente e comunque entro 24 ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. Nei terreni distanti meno di Km 1 (uno) dai centri abitati così come individuati e delimitati dal vigente RUE, l'interramento deve essere contestuale, e comunque deve essere completato entro le successive sei (6) ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. L'interramento deve avvenire tramite aratura ovvero tramite iniezione diretta con ripper. Nei frutteti inerbiti, nei prati pascoli o negli erbai, fatti salvi i periodi di divieto di spandimento dei liquami zootecnici previsti dalla L.R. n. 50/1995, è ammesso l'utilizzo di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere, sia solide che liquide, senza l'obbligo di interrimento, nel rispetto del "Codice di buona pratica agricola" D.M. del 19/04/99, solo se preventivamente sottoposte a processi di stabilizzazione quali il compostaggio, la maturazione in cumulo o l'ossidazione tali da evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti;

7) non è consentito il permanere di cumuli di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione destinate alla concimazione di terreni, a distanze inferiori a mt 80 dai centri abitati come individuati dalla perimetrazione del RUE. La distanza minima da rispettare per le case sparse è di mt. 25, detta distanza è da considerarsi valida anche per i corsi d'acqua. I cumuli temporanei di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, predisposti in attesa della distribuzione sul terreno in zona agricola, non potranno permanere per più di 2 giorni senza essere coperti con idonei teli impermeabili ***atti ad evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti, nonché la produzione di liquidi di sgrondo in caso di precipitazioni atmosferiche.*** Qualora si rendesse necessario, al fine di evitare lo sviluppo di mosche o altri infestanti, i cumuli andranno sottoposti ad adeguato trattamento disinfestante. Dovranno inoltre essere evitate percolazioni di inquinanti nei terreni limitrofi. I cumuli di effluenti zootecnici (letame, lettiere avicole ecc.), potranno avere un volume massimo, calcolato, secondo i parametri della L.R. n. 50/1995, e proporzionato alle dimensioni dell'appezzamento da concimare, in modo da non superare l'apporto di 170 kg./ha di azoto in zone vulnerabili e 340 kg./ha di azoto in zone non vulnerabili, che è comunque il massimo quantitativo di azoto distribuibile complessivamente mediante concimi organici e/o di sintesi su suolo agricolo. Detti cumuli non potranno permanere sul terreno per un periodo superiore a mesi 6 e non potranno essere effettuati per 2 anni consecutivi sullo stesso appezzamento. ***(per appezzamento si intende una porzione di terreno ricavata dal frazionamento di un podere destinata ad una coltivazione particolare).*** ***E' ammesso l'accumulo di letame o lettiere su un terreno adiacente l'appezzamento da concimare, nel caso in cui l'appezzamento ospiti colture arboree.*** **Esclusioni dal campo di applicazione dell'ordinanza:** sono esclusi dai vincoli dell'ordinanza: i compost provenienti da impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997 e commercializzati conformemente alla L. n. 748/1984; i concimi a matrice organica commercializzati conformemente alla L. n. 748/1984 e derivati da processi di trasformazione e/o lavorazione dei residui organici;

8) tutti coloro che all'interno del territorio comunale effettuano il trasporto di letame o di materiale organico putrescibile di qualsiasi tipo, devono ricoprire il carico con un telone impermeabile al fine di assicurare che il trasporto stesso avvenga senza causare inconvenienti igienico-sanitari e produzione di cattivi odori;

9) i trattamenti con insetticidi adultici nei centri abitati e nel territorio comunale in generale, non devono avere carattere routinario, ma piuttosto possono essere adottati solo dopo una accurata valutazione dei vantaggi e degli svantaggi per la salute dell'ambiente e della popolazione. Vanno comunque privilegiati, in caso di necessità, prodotti larvicidi con elevata specificità da utilizzarsi sulle fonti di infestazione. Il Comune e l'AUSL della Romagna adotteranno iniziative di educazione sanitaria rivolte ai cittadini e finalizzate alla incentivazione di attività di piccola bonifica ambientale;

10) è vietato, sia sul suolo pubblico che su quello privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolte di acqua permanenti per più di una settimana senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi.

AVVERTE

le violazioni alla presente Ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla L.R. n. 21/1984 e dall'art 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

DISPONE

la presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico tramite l'affissione all'Albo Pretorio Tecnico e sul sito web del Comune, e verrà trasmessa per opportuna conoscenza al Comando Carabinieri stazione di Predappio, all'Ufficio di Polizia Municipale, alla Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna stazione di Predappio.

il Sindaco

Roberto Canali

Documento sottoscritto digitalmente